

Milano, 8 marzo 2018

La "nuova" privacy e il GDPR: gli adempimenti prima del 25 maggio 2018

Il termine di due anni concesso ad aziende e professionisti per adeguare i propri sistemi alle nuove regole introdotte dal General Data Protection Regulation (GDPR – UE 2016/679) è prossimo alla scadenza.

La principale novità introdotta riguarda il principio di "responsabilizzazione" (c.d. accountability), che attribuisce direttamente al titolare del trattamento il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali. In quest'ottica, la nuova disciplina impone un diverso approccio al trattamento dei dati personali, prevedendo nuovi adempimenti e richiedendo un'intensa attività di adeguamento, preliminare alla sua definitiva applicazione a partire dal 25 maggio 2018¹.

Ma cosa fare in concreto?

LE TUE "VECCHIE INFORMATIVE" SONO ADEGUATE ALLE NUOVE REGOLE ?

Il GDPR parte dal principio secondo cui i dati personali devono essere trattati *"in modo trasparente nei confronti dell'interessato"*: non basterà più "fare l'informativa" ma bisognerà "realizzare la trasparenza".

L'informativa è la dichiarazione del titolare del trattamento, rivolta all'interessato, che ha lo scopo di consentirgli di conoscere le intenzioni del titolare e di valutarne le conseguenze al fine di scegliere se accettare o rifiutare il trattamento. E' in forma scritta, chiara e concisa (all'occorrenza anche con icone) e deve contenere svariati elementi tra i quali:

- identità e dati di contatto del titolare, dati di contatto del DPO, Data Protection Officer, (ove applicabile), finalità e base giuridica, periodo di conservazione o criteri per determinarlo, diritto di accesso ai dati ed alla portabilità dei dati, diritto di revocare il consenso.

Ai fini del trattamento, in aggiunta all'informativa, serve la presenza di una delle condizioni di liceità previste dal Regolamento tra le quali:

- esecuzione di un obbligo di legge, esecuzione del contratto o di misure pre-contrattuali, salvaguardia di interessi vitali.

In assenza di una di queste condizioni previste dalla legge, altra condizione legittimante per poter trattare i dati è il c.d. consenso che deve essere informato, specifico, libero, consapevole ed inequivocabile. In sua assenza il trattamento deve considerarsi illecito e, conseguentemente, sanzionabile.

SEI IN GRADO DI GARANTIRE I DIRITTI DELL'INTERESSATO E DI FAR FRONTE A TUTTE LE POSSIBILI RICHIESTE?

Il Regolamento assegna all'interessato maggiori diritti (diritto di accesso, diritto all'oblio, diritto alla portabilità dei dati etc.) al preciso scopo di garantirgli un pieno dominio sui propri dati nonché una sempre precisa verifica della correttezza degli stessi.

Ciascun interessato può interrogare le imprese al fine di esercitare tali diritti. Il termine per dare una risposta è di un mese, che può essere estendibile fino a tre mesi in casi di particolare complessità. Pertanto, è di primaria importanza arrivare preparati alla data del 25 maggio 2018 nella misura in cui, da quel momento in poi, ciascuno deve essere in grado di fronteggiare le richieste da parte degli interessati, anche di tipo massivo. In caso contrario, la mancata risposta alle richieste comporta la possibilità per l'interessato di fare ricorso al Garante o all'Autorità Giudiziaria.

HAI INDIVIDUATO RUOLI E RESPONSABILI ALL'INTERNO DELLA TUA AZIENDA?

Titolare, interessato, responsabile, incaricati, DPO... E' opportuno identificare ruoli e figure all'interno della

¹<http://garanteprivacy.it/regolamentoue/formazione>

compagine aziendale. Il titolare del trattamento è colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali nonché colui che attua le misure per garantire l'adeguatezza del trattamento dei dati alla norma. Il titolare può designare un c.d. responsabile, il quale tratta i dati per conto del titolare stesso. Gli incaricati invece sono coloro che hanno accesso ai dati personali e agiscono sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile. Da ultimo, il Regolamento introduce una nuova figura, il c.d. Data Protection Officer (DPO), ossia il responsabile della protezione dei dati, obbligatoria solo in determinati casi.

SEI CONSAPEVOLE DEL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO DAL REGOLAMENTO?

Il nuovo sistema sanzionatorio previsto dal Regolamento UE 2016/679 desta sicuramente preoccupazione in quanto le sanzioni pecuniarie sono particolarmente pesanti rispetto al passato. Nello specifico, è bene essere consapevoli che il valore della sanzione risulta notevolmente rafforzato in quanto la violazione di determinate norme comporta sanzioni che possono arrivare fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale annuo.

* * *

E' quindi di primaria importanza attivarsi in vista del 25 maggio 2018 per evitare spiacevoli sorprese a fronte del mancato rispetto della normativa.

L'importanza di una corretta compliance adeguata al GDPR è stata anche evidenziata da uno studio condotto da Cisco² secondo cui *"le aziende più mature nel gestire la privacy subiscono perdite minori a seguito di attacchi informatici"*. Inoltre i ritardi nelle vendite risultano minori per quelle imprese che vantano livelli di maturità più elevati in termini di gestione della privacy. E' quindi opportuno verificare la propria *"adeguatezza"* al nuovo Regolamento poiché, come ha commentato anche Michelle Dennedy, Chief Privacy Officer di Cisco, *"una buona privacy fa bene anche al business"*.

SLS Avvocati coglie l'occasione per invitare i propri clienti e le persone interessate ad un workshop che si terrà il prossimo 17.04.2018 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso lo studio di Milano durante il quale verranno approfondite ed illustrate le tematiche di maggior rilievo introdotte dal GDPR.

Chi fosse interessato a partecipare all'evento è pregato di mandare una mail a news@slsavvocati.com.

²<http://www.ecommercemonitor.it/2018/01/report-cisco-se-le-aziende-hanno-un-approccio-alla-privacy-maturo-il-ciclo-di-vendita-migliora/>

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: news@slsavvocati.com

La presente newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.